



Lettera inviata solo tramite e-mail. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Alla

Al Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale
[rif.:ID_VIP: 4853]
VA@pec.mite.gov.it

e p.c.

Al Gabinetto dell' On. Ministro della cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Class 34.43.10/ fasc. ABAP (GIADA) 20.6/2019
SSPNRR 10.196.2/2021

Alla Regione Campania Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali Staff Valutazioni Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino
sabap-sa@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Al Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico della Direzione generale ABAP
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_4853] Istanza di proroga dei termini di validità del provvedimento di VIA rilasciato dalla Regione Campania DGR n. 121 del 05.08.2014 relativo al progetto di un impianto eolico da 39,1 MW da realizzarsi del comune di Calitri e Bisaccia (AV) costituito da 20 aerogeneratori.
Procedimento: art. 25, co. 5, del D.lgs 152/2006 – Proroga Decreto di Compatibilità Ambientale
Proponente: Parco Eolico Calitri S.r.L.
Parere tecnico-istruttorio del Ministero della cultura

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;



MINISTERO DELLA CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014, n. 106;

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance, a norma dell'art.16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89" pubblicato sulla G.U.R.I n. 274 del 25 novembre 2014;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n.44 del 23 gennaio 2016, recante “Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO quanto già disciplinato con il D.M. del 23.01.2016, n. 44, “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208” che prevede l’istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall’11.07.2016;

VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17/07/2018, prot. n. 22532;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il DM del Mibact 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO l'articolo 6, comma 1 del Decreto legge n. 22 del 1° marzo 2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri," (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021), convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO che l'allora Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii." (Rev. 4 del 03/12/2013 <https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n.123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

A

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme in materia ambientale”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 5/2020 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 6/2020 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri –Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 3/2016 del 12/01/2016, “Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici”;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla GU n.16 del 21/01/2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante “*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021;



VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 29 ha istituito la Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) punto2) ha escluso l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990 per i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006;

VISTO l'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n.79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.*";

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio a questa Soprintendenza speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art.25 del D. Lgs. n. 152/2006, con il nuovo comma 2-quinquies, "il concerto del competente Direttore Generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente Direttore Generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n.79;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministero della cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. N. 26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministero della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. N. 8 del 13 gennaio 2023;



A

VISTA la nota acquisita con prot.n. 20478 del 05/08/2019 dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM, con la quale la Società proponente ha presentato l'istanza di proroga del giudizio di compatibilità ambientale in esame;

VISTA la nota prot.n. 22281 del 03/09/2019 con la quale l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM, a seguito della richiesta in oggetto, ha richiesto di integrare la documentazione già fornita;

VISTA la nota acquisita con prot.n. 28378 del 29/10/2019 dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM, con la quale la Società proponente in riscontro alla nota prot. n. U.0027514 del 21/10/2019 ha chiesto la non archiviazione del procedimento e contestualmente la proroga di validità del giudizio di compatibilità ambientale per un periodo pari a 5 anni;

VISTA la nota prot.n. 28991 del 05/11/2019, acquisita con prot. n. 32208-A del 07/11/20219 dalla Direzione Generale ABAP, con la quale l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM, ha trasmesso la comunicazione procedibilità dell'istanza di proroga;

VISTA la nota prot. n. 34068 del 07/11/2019, con la quale la Direzione Generale ABAP ha trasmesso la comunicazione della procedibilità dell'istanza di proroga, chiedendo contestualmente alla Soprintendenza territoriale di valutare se fossero intervenuti elementi di novità (stato dei luoghi, situazione vincolistica), tali da costituire motivo ostativo alla concessione della proroga di validità del decreto di compatibilità ambientale;

VISTA la nota acquisita con prot.n. 34631-A del 26/11/2019 dalla Direzione Generale ABAP, con la quale la Società proponente ha trasmesso copia dello studio di impatto ambientale esaminata a suo tempo dalla Regione Campania con contestuale relazione sullo stato attuale dei luoghi;

VISTA la nota prot. n. 293 del 05/02/2020, acquisita con prot. n. 4887-A del 07/02/2020 dalla Direzione Generale ABAP, con la quale l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM, ha comunicato la convocazione della riunione del 13 febbraio 2020, il cui verbale non è stato mai trasmesso a questo Ministero;

VISTO quanto emerso nel corso della riunione suddetta del 13 febbraio 2020, durante la quale sono state evidenziate alcune problematiche relative alla vetustà del progetto dell'impianto rispetto alle più moderne tecnologie attualmente disponibili;

VISTA la PEC del 08/03/2021, acquisita al protocollo della Direzione Generale ABAP con n. 7595 del 09/03/2021, con la quale l'allora Ministero della Transizione Ecologica (MASE), ha comunicato la convocazione della riunione del 17 marzo 2021, il cui verbale non è stato mai trasmesso a questo Ministero;



VISTO quanto emerso nel corso della riunione suddetta del 17 marzo 2021, durante la quale sono state evidenziate le questioni puntualmente espresse nel successivo parere n. 86 del 26/04/2021, emesso dall'allora Ministero della Transizione Ecologica (MASE) – Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, i cui passaggi salienti si riportano di seguito:

“ CONSIDERATO che

- *il giorno 17/03/2021 si è tenuta telematicamente una audizione tra il Gruppo Istruttore ed il Proponente, secondo le modalità fissate dall'atto di indirizzo II del Presidente CTVA prot. 2505 del 12/08/2020;*
- *nel corso di tale riunione il Proponente ha dichiarato di avere in corso alcune valutazioni progettuali orientate alla rimodulazione della tipologia e del numero di aerogeneratori, in particolare riducendone il numero e prevedendo una taglia individuale più grande, mantenendosi in ogni caso al di sotto della potenza totale complessiva del parco di 30 MW;*
- *il Proponente ha dichiarato pertanto l'intenzione di avviare un nuovo Studio Preliminare Ambientale relativo ad un progetto differente insistente sul medesimo sito, la cui valutazione di impatto ambientale spetterebbe alla Regione.*

RILEVATO E CONSIDERATO che

- *il progetto proposto dallo studio di impatto in esame si trova a circa 4,5 chilometri dall'area SIC “Laghi di Conza della Campania”, codice IT8040007, a circa 7 chilometri dall'area SIC “Bosco di Guardia Lombardi e Andretta”, codice IT8040004 e a circa 1,5 chilometri dall'area SIC “Bosco di Zampaglione”, codice IT8040005;*
- *il progetto approvato dalla Regione Campania non risulta aver compreso una specifica Valutazione di Incidenza, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” ART. 6, paragrafi 3 e 4;*
- *successivamente al rilascio del parere di VIA la Giunta Regionale ha approvato la Delibera n. 533/2016, recante “Criteri per la individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW”, e la Delibera n. 532/2016, recante “Approvazione degli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi ...”;*

Per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del



✍

*presente **parere negativo** sull'istanza di proroga di cinque anni del Decreto di compatibilità ambientale n. 121 del 05/08/2014 emesso dalla Regione Campania in assenza di uno studio di incidenza e dell'approfondimento, all'interno di apposita relazione, delle modifiche intervenute nel quadro pianificatorio di riferimento."*

VISTA la nota prot. n. 46626 del 28/03/2023, acquisita dalla Scrivente con prot. n. 4602-A del 28/03/2023, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha richiesto la trasmissione del parere di competenza;

VISTA la nota prot. n. 5221-P del 06/04/2023 con la quale questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha provveduto a richiedere nuovamente alla Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino il parere endoprocedimentale di competenza;

VISTO il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino, con nota prot. n. 10414-P del 04/05/2023, con il quale è stato evidenziato, in particolare, che l'impianto eolico in esame, contrariamente a quanto descritto nella documentazione esaminata, in considerazione del contesto paesaggistico e del patrimonio culturale/testimoniale sopra descritti:

Per quanto attiene alla tutela paesaggistica:

- risulta particolarmente impattante nel paesaggio e di forte disturbo nelle vedute di insieme della zona dai e/o dei molteplici immobili, luoghi e/o siti tutelati poiché gravemente lesivo del paesaggio naturale, con specifico riferimento alle aree interessate direttamente e/o indirettamente dalle opere ed assoggettate a tutela ai sensi dell'art. 142 del D.L.vo n. 42/2004 s.m.i. (comma 1°, lettere c - g - m) ancor più in considerazione che le installazioni incidono in maniera negativa anche sul singolare skyline dei rilievi collinari-montani;
- stravolge la morfologia dei luoghi, i diversi aspetti peculiari e relazioni che, nell'insieme, determinano sia l'equilibrio tra le varie componenti, sia la valenza dell'ambito territoriale che, come sopra riferito, preserva, tuttora, una singolare unitarietà fisica, vocazionale e paesaggistica. A causa dell'ubicazione scelta e della rilevante portata degli elementi ed opere proposte, le forti, quanto impattati, alterazioni si ripercuoterebbero globalmente nell'ambito territoriale in questione e che non potrebbero essere sufficientemente mitigabili, né a tutti gli effetti ripristinati alla dismissione dell'Impianto;
- compromette sostanzialmente la naturalità e l'unitarietà del contesto territoriale e, conseguentemente del paesaggio, nel quale notevole è la presenza di boschi come peculiare è l'alternarsi degli stessi a rade e/o ad appezzamenti coltivati, ma altrettanto importanti sono le intrinseche relazioni con gli edificati e, in generale con il patrimonio culturale e storico-testimoniale;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

✱

- non documenta con il necessario approfondimento la rappresentazione dei luoghi come la reale portata delle interazioni che l'esecuzione dell'Impianto determina per gli aspetti di competenza e, principalmente, in merito alla tutela del paesaggio.

Per quanto attiene alla tutela archeologica

- si rappresenta che, in considerazione dell'assenza, tra gli elaborati forniti dal proponente a corredo dell'istanza, della documentazione prodromica alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Allegato 1 al DPCM 14 febbraio 2022, dove si precisa che tale documentazione consiste "nella raccolta sistematica di tutti gli elementi noti, che contribuiscono a costruire un quadro conoscitivo esaustivo circa la consistenza del patrimonio archeologico nei siti prescelti dalle stazioni appaltanti per la dislocazione di opere pubbliche o di interesse pubblico", non si è nelle condizioni di poter valutare compiutamente la compatibilità delle opere con la tutela dei contesti archeologici, all'interno di un ambito territoriale che riveste peraltro nel suo complesso un rilevante interesse archeologico per la presenza di numerose testimonianze di frequentazione e occupazione antropica databili in particolare all'Età del Ferro e all'epoca romana.

RITENUTO di poter condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP;

ESAMINATI gli elaborati trasmessi Società Parco Eolico Calistri S.r.l. , con nota prot. n. 32208-A del 07/11/2019;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n.79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", a decorrere dal 30 giugno 2022 è la scrivente Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza l'organo qualificato ad istruire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e ad esprimere il parere per le successive determinazioni del Ministero;

CONSIDERATO che da quanto riportato nel parere n. 86 del 26/04/2021 espresso dall'allora MASE, il proponente ha manifestato l'intenzione di presentare un progetto differente sul medesimo sito, andandosi di fatto a configurare **un'incompatibilità concettuale, progettuale e materiale di impossibile risoluzione.** tra il Provvedimento di VIA rilasciato ed il progetto che sarà realizzato;

CONSIDERATO che la proroga dell'efficacia della originaria dichiarazione di compatibilità ambientale emessa dall'allora Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui al D.M. 168 del 6 agosto 2015, come modificato con D.M. n. 243

[Handwritten signature]

del 13 novembre 2015, si determina solo a seguito dell'emanazione dello specifico nuovo Decreto Ministeriale di concerto tra il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa, per quanto di competenza di questo Dicastero, alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, art. 16, co. 2, lett. m);

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, visto il parere della Soprintendenza ABAP competente, di cui si fanno propri i contenuti, e dell'allora Ministero della Transizione Ecologica (MASE) – Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS.

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR, esprime il seguente parere:

CONSIDERAZIONI RIGUARDANTI IL PROGETTO

L'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui in oggetto, è ubicato nei Comuni di Calitri e Bisaccia (AV). Tale Impianto contempla la realizzazione di 20 aerogeneratori con le relative opere ritenute necessarie per la connessione alla RTN (elettrodotti, cavidotti, sottostazione, ecc.), per il funzionamento (nuovi tratti stradali, adeguamento della viabilità esistente, attraversamenti, ecc.) oltre che per la collocazione degli stessi (piazzole di montaggio, pedane, ecc.). Gli aerogeneratori unitamente alla maggior parte delle infrastrutture ed opere civili ricadono alla località "Luzzano" nel Comune di Calitri, mentre alcune opere di connessione alla RTN si estendono nel Comune di Bisaccia.

CRITICITA'

La documentazione visionata non è esaustiva e non approfondisce le modifiche intervenute nel quadro pianificatorio di riferimento, né tantomeno le introduzioni normative relative alle fonti di energia rinnovabile.

In considerazione della vetustà del progetto dell'impianto rispetto alle più moderne tecnologie attualmente disponibili, il Proponente ha, inoltre, dichiarato di avere in corso alcune valutazioni progettuali orientate alla rimodulazione della tipologia e del numero di aerogeneratori, in particolare riducendone il numero e prevedendo una taglia individuale più grande,

Gli elaborati contenuti nell'Istanza sminuiscono in modo significativo le conseguenze che l'eventuale esecuzione del Parco Eolico provocherebbe nella zona coinvolta in quanto sprovvisti sia di una rappresentazione adeguata delle interazioni che l'esecuzione del Parco Eolico determina ai beni e territori di protezione attigui sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda e della Parte Terza (art. 142) del D.L.vo n. 42/2004 s.m.i., sia di una ricognizione approfondita degli stessi beni includendo tra questi anche le costruzioni rurali di interesse storico-testimoniale diffuse nell'ambito territoriale sopra descritto estesa anche alle relative "aree contermini".



Contrariamente a quanto descritto nella documentazione esaminata, in considerazione del contesto paesaggistico e del patrimonio culturale/testimoniale sopra descritti, si ritiene, invece, che la realizzazione dell'Impianto Eolico in oggetto nel suo complesso:

risulti particolarmente impattante nel paesaggio e di forte disturbo nelle vedute di insieme della zona dai e/o dei molteplici immobili, luoghi e/o siti tutelati poiché gravemente lesivo del paesaggio naturale, con specifico riferimento alle aree interessate direttamente e/o indirettamente dalle opere ed assoggettate a tutela ai sensi dell'art. 142 del D.L.vo n. 42/2004 s.m.i. (comma 1°, lettere c - g - m) ancor più in considerazione che le installazioni incidono in maniera negativa anche sul singolare skyline dei rilievi collinari-montani;

stravolga la morfologia dei luoghi, i diversi aspetti peculiari e relazioni che, nell'insieme, determinano sia l'equilibrio tra le varie componenti, sia la valenza dell'ambito territoriale che, come sopra riferito, preserva, tuttora, una singolare unitarietà fisica, vocazionale e paesaggistica. A causa dell'ubicazione scelta e della rilevante portata degli elementi ed opere proposte, le forti, quanto impattanti, alterazioni si ripercuoterebbero globalmente nell'ambito territoriale in questione e che non potrebbero essere sufficientemente mitigabili, né a tutti gli effetti ripristinati alla dismissione dell'Impianto;

comprometta sostanzialmente la naturalità e l'unitarietà del contesto territoriale e, conseguentemente del paesaggio, nel quale notevole è la presenza di boschi come peculiare è l'alternarsi degli stessi a rade e/o ad appezzamenti coltivati, ma altrettanto importanti sono le intrinseche relazioni con gli edificati e, in generale con il patrimonio culturale e storico-testimoniale;

non documenti con il necessario approfondimento la rappresentazione dei luoghi come la reale portata delle interazioni che l'esecuzione dell'Impianto determina per gli aspetti di competenza e, principalmente, in merito alla tutela del paesaggio.

Per quanto evidenziato sopra e, alla luce delle risultanze della riunione del 17 marzo 2021, nel corso della quale il Proponente ha dichiarato di avere in corso alcune valutazioni progettuali orientate alla rimodulazione della tipologia e del numero di aerogeneratori, in particolare riducendone il numero e prevedendo una taglia individuale più grande, mantenendosi in ogni caso al di sotto della potenza totale complessiva del parco di 30 MW, e di avere, pertanto, l'intenzione di avviare un nuovo Studio Preliminare Ambientale relativo ad un progetto differente insistente sul medesimo sito, la cui valutazione di impatto ambientale spetterebbe alla Regione;

questa Soprintendenza Speciale per il PNRR esprime, per quanto di stretta competenza, parere tecnico istruttorio negativo alla richiesta di ulteriore proroga di 60 mesi del termine di validità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale di cui al D.M. 168 del 6 agosto 2015, come modificato con D.M. n. 243 del 13



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

✍

novembre 2015, avanzata dalla Società Parco Eolico Calistri S.r.l. per il progetto denominato “**Progetto di un impianto eolico da 39,1 MW costituito da 20 aerogeneratori**”, da realizzarsi nei Comuni di Calitri e Bisaccia (AV)”.

Il funzionario architetto – coordinatore della U.O.T.T. n. 11 della DG ABAP

Arch. Maria Falcone

e-mail: maria.falcone-01@cultura.gov.it 

Supporto Ales S.p.A.

Arch. Claudio Proietti

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP

Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA 

Il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
Dott. Luigi LA ROCCA 



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it